mensile del sindacato sociale scuola aderente alla F.I.S.

ROMA - Anno II (Nuova serie) N. 1 - 2 - Gennaio - Febbraio 1986 - Spedizione in abbonamento postale - gr. III - 70%

Scuola e Lavoro

Fai conoscere l'Associazione "Kirner" al collega più caro:
TE NE SARA' GRATO

Gestione fallimentare

Recentemente nel « Corriere della Sera » un arguto giornalista paragonava i nostri politici, se ben ricordiamo, a bambini capricciosi e dispettosi.

Un alto esponente politico (che ha anche la faccia da giovinetto) ha fornito un clamoroso esempio in questi giorni grazie all'edificante vicenda della Rai, ma nei giorni precedenti era stato tutto un susseguirsi di capricci e dispetti, culminati con la bocciatura dei bilanci P.I. e difesa.

L'intera vicenda della « finanziaria » è prova del grave deterioramento della vita politica italiana, ma, all'interno di questo quadro, la situazione più drammatica è quella della P. I.

La bocciatura dell'art. 9 della legge finanziaria, che abbiamo accolto con grande sollievo, non è stato un capriccio o un dispetto, ma la condanna di una politica tendente a penalizzare sempre di più la scuola.

Aggiungiamo che l'intera gestione della P. I. in questi ultimi anni è stata fallimentare: tentativi di ririforma in tutti i settori, andati a vuoto (secondaria superiore) o portati avanti in un coro di proteste (tempo prolungato nella Scuola Media) o subordinati a controverse iniziative legislative (nuovi programmi nelle elementari); tentativi di razionalizzazione (le ordinanze permanenti) che hanno peggiorato la situazione; sistemi autoritari che già abbiamo denunciato (coinvolgendo nelle relative responsabilità i grandi sindacati).

Ben venga dunque la « crisi » e l'adozione, almeno per la P. I., di soluzioni diverse. Abbiamo visto tanti ministri per la P. I. e forse l'attuale, grazie all'effetto Craxi, batte il record di durata.

Ma c'è il rischio che venga battuto anche il record dell'inefficienza.

Non è compito facile quello del Ministro per la P. I.: la buona volontà non è sufficiente, occorre molta « sapienza » politica, occorrono prestigio e autorità per spianare la strada ai propri progetti, occorre, purtroppo, molta prudenza nei confronti delle varie centrali di potere, politiche e sindacali.

Le nostre istituzioni scolastiche tuttavia non possono andare allo sfascio; chiediamo pertanto che si provveda con soluzioni adeguate.

Questo numero

del giornale viene stampato, nell'identico testo, per il nuovo Sindacato Nazionale Scuola Media e per il Sindacato Sociale Scuola ed è frutto della collaborazione delle due organizzazioni.

LA RILIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA

Pubblichiamo un ampio stralcio della circolare 5 febbraio 1986 n. 2, del Ministero delle Finanze (il modello di cui parla la circolare è in distribuzione presso le intendenze di finanza e contiene le istruzioni per la compilazione e per l'inoltro; l'ENPAS rilascia una dichiarazione, da allegare al modello.

Cominciamo con l'esame della parte più urgente, quella relativa ai rapporti cessati anteriormente al 1° ottobre 1985; in questi casi infatti occorre avanzare domanda, per avere la riliquidazione, entro il 28 febbraio.

La circolare, nelle pagine 7 e seguenti, pone inizialmente un'importante distinzione tra i rapporti cessati e definitivamente liquidati alla data dell'entrata in vigore della nuova legge (1° ottobre 1985) e quelli cessati entro la stessa data, per i quali però « non siano state liquidate in tutto o in parte le indennità di fine rapporto ».

In quest'ultimo caso la nuova legge viene applicata d'ufficio e non occorre avanzare alcuna istanza. Nelle pagine 80 e seguenti la circolare elenca i casi nei quali si applica la nuova normativa, avvertendo tuttavia che l'emendamento contenuto nell'art. 5 (in base al quale la nuova disciplina si applica in ogni caso se le indennità di fine rapporto sono state percepite a decorrere dal 1° gennaio 1980), elimina di fatto le altre « pendenze », lasciando in piedi la sola ipotesi che alla data di entrata in vigore della legge (1-10-1985) sia pendente un giudizio ritualmente promosso ». Le « pendenze amministrative » infatti, per scadenza di termini, non possono più riguardare indennità corrisposte prima del 1° gennaio 1980.

Tutto ciò significa che, in pratica, possono avanzare la domanda di cui si è detto tutti coloro che hanno avuto l'intera liquidazione della buonuscita nel periodo 1° gennaio 1980 - 1° ottobre 1985; inoltre possono avanzare domanda, tra coloro che hanno avuto la liquidazione in periodo precedente, soltanto coloro che abbiano pendente il giudizio dinanzi ad una Commissione Tributaria o all'Autorità Giudiziaria (chiarimenti sono contenuti nelle pagg. 100 e 101).

Pubblichiamo ora, per disteso, le pagg. 84 - 100 della circolare.

CAPITOLO IV
RAPPORTI CESSATI E DEFINITIVAMENE LIQUIDATI AL 1° OTTOBRE 1985.

I. — Condizioni di applicabilità del nuovo regime impositivo ed effetti sulla riliquidazione delle relative imposte.

Per i rapporti cessati e definitivamente liquidati al 1° ottobre 1985.

Per i rapporti cessati e definiva-la legge) la legge prevede la riliquidazione fiscale secondo le nuove norme ad opera dell'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

La riliquidazione va fatta dal competente ufficio finanziario, che è in possesso delle dichiarazioni dei redditi mod 740 o 740/S in cui le indennità di fine rapporto sono state dichiarate, e va richiesta dall'interessato mediante presentazione di apposita istanza da redigersi utilizzando l'apposito modello, che è stato approvato con D. M. 26 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 30 novembre 1985. L'istanza di riliquidazione va presentata anche per le indennità definitivamente percepite entro il 30 settembre 1985, ancorché le stesse non abbiano ancora formato oggetto di dichiarazione, in quanto da indicare nella dichiarazione dei redditi mod. 740 o 740/S da presentare entro il 31 maggio 1986. In questo ultimo caso l'istanza di riliquidazione andrà presentata all'Intendenza di Finanza nella cui circoscrizione il soggetto istante ha il domicilio fiscale alla data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'istanza predetta.

Ai sensi di legge e secondo le prescrizioni del decreto ministeriale, l'istanza deve essere trasmessa mediante raccomandata senza avviso di ricevimento all'Intendente di Finanza competente per territorio entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto ministeriale di approvazione del modello, *e cioè entro il 28 febbraio 1986*. Per gli eredi (cfr. art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) è prevista la proroga di sei mesi qualora l'avente diritto alla riliquidazione sia deceduto nei quattro mesi antecedenti la cennata data del 28 febbraio 1986(e cioè posteriormente al 31 ottobre 1985): ovviamente gli eredi dell'avente diritto deceduto entro quest'ultima data, e quelli che vantano direttamente il diritto alla riliquidazione in quanto percettori iure proprio dell'indennità debbono presentare l'istanza entro il 28 febbraio 1986.

La riliquidazione fiscale ad opera dell'ufficio finanziario riguarda i contribuenti che hanno avuto la liquidazione definitiva dell'indennità prima del 1° gennaio 1980 e che abbiano all'entrata in vigore della legge un giudizio pendente, e coloro che hanno avuto la liquidazione definitiva dell'indennità nel periodo compreso tra il primo gennaio 1980 e il 30 settembre 1985, riliquidazione fiscale che è subordinata alla condizione che l'interessato ne faccia richiesta. Per questa seconda categoria di contribuenti è irrilevante che il contribuente abbia o meno adito le vie contenziose o che, avendole adite, il giudizio alla data del 1° ottobre 1985 non sia più pendente.

Va peraltro ricordato che in caso di pendenza di giudizio, la legge prevede che la presentazione della istanza di riliquidazione comporta la rinuncia al giudizio stesso.

1) Condizioni pregiudiziali di ammissibilità dell'istanza di riliquidazione.

La presentazione dell'istanza fa sorgere nell'ufficio finanziario lo obbligo di riesaminare la posizione tributaria dell'interessato e di provvedere in conformità.

Il riesame va, peraltro, subordinato alla verifica delle condizioni pregiudiziali per l'esame di merito delle istanze medesime.

Le condizioni in parola sono le seguenti:

a) nel caso che l'ammissibilità dell'istanza di riliquidazione dipenda dalla pendenza del giudizio ritualmente promosso, occorre la preventiva verifica da parte dell'Intendente di Finanza circa la ricorrenza della pendenza secondo quanto sarà in appresso meglio specificato (cfr. art. 4, quinto comma, terzo periodo della legge). L'ntendente di Finanza comunicherà tempestivamente alla competente Commissione Tributaria o all'Autorità Giudiziaria adita l'avvenuta presentazione dell'istanza di riliquidazione:

b) tutti i cespiti indicati dal contribuente o dall'erede nell'istanza debbono essere stati dichiarati negli annuali modelli di dichiarazione 740 o 740/S dal contribuente o dall'erede.

Non è, infatti, proponibile una

(continua in seconda pagina)

Grave lutto per il Sindacato Sociale Scuola

E' morto Paride De Bella

Presidente del Sindacato

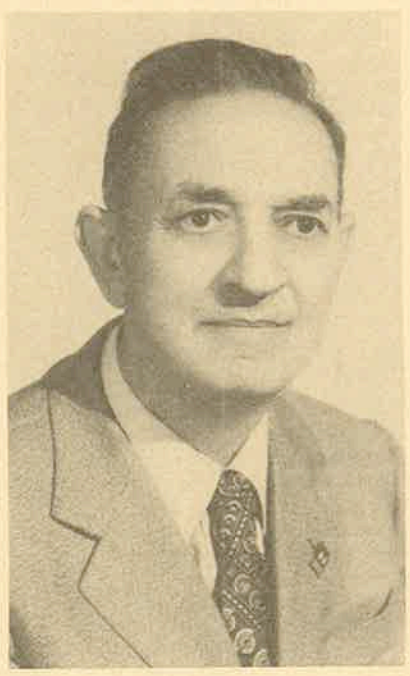

E' successo lunedì 10 febbraio e la ferale notizia non ci ha colto di sorpresa; dopo l'operazione agli occhi non si era più ripreso. L'aveva voluta fare perché non poteva rinunziare a completare l'opera che aveva intrapreso su Gabriele D'Annunzio « L'uomo, il poeta ». Ma al di là di questo vogliamo ricordare il Maestro, l'uomo, l'amico che in questi ultimi vent'anni ha condiviso con noi le difficoltà di una dura lotta politico-sindacale.

Era nato a Nicotera (CZ) nel 1897 e fin da giovane aveva avuto modo di formarsi in famiglia alle idee socialiste del padre Antonino e del fratello maggiore Diagora. Il padre era stato corrispondente dei principali esponenti socialisti italiani ed europei (Turati, Labriola, Sorel) aveva quindi profuso nei figli quella passione politica che avrebbe determinato le loro future scelte. Infatti rimasto orfano giovanissimo continuò a coltivare questa passione politica che lo portò a schierarsi con gli interventisti e non meraviglia che a soli 17 anni partecipò volontario alla prima guerra mondiale meritandosi una decorazione al valor militare (Croce di guerra e Medaglia di bronzo).

Nel primo dopoguerra (1919) abbracciò le idee rivoluzionarie del fascismo, fu Sansepolcrista e per tutto il ventennio oltre a svolgere la sua professione (professore di lettere) ebbe incarichi politici di rilievo; chi non ricorda la sua opera a Reggio ed in tutta la Calabria? I tragici avvenimenti legati all'armistizio lo videro ancora una volta scegliere in piena coerenza la strada più difficile, aderì infatti alla Repubblica Sociale Italiana. Nel 1945-1946 fu inquisito dal Tribunale Speciale e non risultando nulla a suo carico fu restituito all'insegnamento.

Ma l'uomo non poteva « accontentarsi » della sola professione ed infatti aderì immediatamente al S. N. S. M. (Sindacato Nazionale Scuola Media), allora unico Sindacato che rappresentava l'intero sindacalismo scolastico. Capeggiò per oltre un decennio la mozione numero tre all'interno del S.N.S.M. la cui vita interna si articolava per mozioni a cui facevano riferimento le varie posizioni politiche.

Nel 1956 uscì dal Sindacato poichè non ne condivideva più l'impostazione. Tant'è che molti altri colleghi nel prosieguo degli anni lasciarono il S.N.S.M. per costituire altri sindacati (SASMI) o aderire alle varie Confederazioni politiche, che cominciavano ad interessarsi al mondo della Scuola.

Ma l'uomo non poteva rassegnarsi a stare alla finestra — non era nel suo carattere — quando in Italia fu avviata l'esperienza del centro-sinistra, si interessò nuovamente alle sorti del sindacalismo scolastico e aderì alla C.I.S.N.A.L. Dieci anni dopo anche questa esperienza ebbe fine e nel 1977 benchè ottantenne insieme ad altri fondò il Sindacato Sociale Scuola di cui è stato Presidente.

Anche l'Istituto Kirner e l'Associazione poi ebbero modo di apprezzarne le doti umane e organizzative.

Autore di testi scolastici e di molte pubblicazioni lasciò all'Istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Roma dove concluse la sua carriera di insegnante un ottimo ricordo fra colleghi ed alunni.

La sua coerenza e la sua fede per l'Idea e per la Patria fecero sì che rifiutasse la segnalazione del Capo d'Istituto che lo proponeva per il riconoscimento della medaglia d'oro al merito della Repubblica per la sua attività quarantennale di insegnante.

Dalle pagine di «Scuola e Lavoro» che ha voluto fermamente e che ha accolto i suoi articoli finché la vista l'ha assistito desideriamo inviargli un ultimo saluto. Lo facciamo ricorrendo alle parole che D'Annunzio scrisse al punto XIV della sezione dei fondamenti della Carta del Carnaro « L'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono ».

Agostino Scaramuzzino

La riliquidazione della buonuscita

(dalla prima pagina)

anza di riliquidazione presentata r un'indennità di fine rapporto e non abbia costituito oggetto di chiarazione ai sensi dell'articolo terza comma, del D.P.R. 29 setmbre 1973, n. 600, ancorché il soituto d'imposta abbia operato rinute di acconto all'atto dell'erogaone della stessa.

Parimenti, non sarà ritenuta proonibile un'istanza di riliquidazioe ove tutte le quote di indennità ercette dall'interessato nell'arco el tempo, in conseguenza dell'erozione di acconti e di riliquidazioda parte del sostituto d'imposta, on siano state indicate nelle diiarazioni annuali dei redditi;

c) per quanto riguarda i soggetti eredi di cui all'articolo 2122 del dice civile, l'istanza di riliquidaone è proponibile solo dal soggtto o erede che abbia regolarente dichiarato, nella dichiaraone dei redditi mod. 740 o 740/S, propria quota di indennità. Si pplicano, ai fini della riliquidazioe, i criteri indicati al precedente pitolo II, paragrafo V, lett. b);

non deve ovviamente trattarsi istanze riguardanti soltanto acnti o anticipazioni (nn. 2 e 3 del odello 102 allegato alla dichiaraone dei redditi dell'anno di perzione). In questi casi infatti, coe si è già precisato in precedenza, norma regolatrice non è il prio comma dell'art. 4 della legge, nsì, per le anticipazioni e gli acnti di indennità derivanti da rapti cessati prima della data di trata in vigore della legge ma n ancora definitivamente liquiti alla data medesima, il terzo mma dello stesso articolo, che tta regole diverse; e, per quanto guarda le anticipazioni per rapti ancora in corso alla data pretta, la nuova legge complessivaente considerata e le relative nuoe disposizioni, che prevedono per li rapporti l'applicazione del nuo sistema.

2) Criteri di merito per la riliidazione dell'istanza.

Verificate le condizioni pregiudiali di ammissibilità dell'istanza di liquidazione, l'Ufficio finanziario certerà, poi, nel merito, i criteri r l'esatta liquidazione dell'impoa secondo le nuove disposizioni. Al riguardo si precisa quanto seie:

a) l'ultimo periodo del primo mma dell'art. 4 della legge prerive tassativamente che « in nesn caso si fa luogo ad applicazioe di maggior imposta ».

La presentazione dell'istanza di liquidazione, quindi, non determina mai una riforma in peggio lla tassazione delle indennità di ne rapporto per le quali è stata iesta la riliquidazione: la norma riferisce evidentemente alle posbili ipotesi in cui la tassazione n il nuovo sistema risulti più avosa di quella effettuata sotto mperio dell'abrogata normativa, a per le quali, comunque, siano ate presentate istanze di riliquiazione a causa della non perfetta noscenza, da parte del contriuente, degli esatti risultati della ssazione con l'uno e con l'altro stema da mettere a confronto.

In tali casi, confrontati i due siemi di imposizione e constatata la sistenza di una tassazione più grasa con il nuovo sistema, l'Ufficio rovvederà a mantenere il debito ributario nei limiti del vecchio sitema, dandone comunicazione allo teressato. In particolare, gli Ufci si atterranno alle direttive senate nelle seguenti lettere b), c) d);

b) nel procedere al confronto fra ecchio e nuovo sistema impositivo li Uffici finanziari dovranno teere presente quanto segue.

Si premette che costituisce ragioe ispiratrice della legge l'applicaione alternativa o del vecchio sitema impositivo (qualora il contribuente non manifesti alcuna diersa volontà) o del nuovo sistema qualora il contribuente presenti la stanza di riliquidazione). Infatti, l nuovo sistema si rende applicabile solo a richiesta del contriuente.

Il legislatore peraltro, tenuto conto delle notevoli innovazioni introdotte dal nuovo regime tributario, non ha consentito che, nei confronti dei contribuenti non richiedenti la riliquidazione delle indennità di fine rapporto, il vecchio sistema si applicasse nella sua interezza (il che, in sostanza, avrebbe comportato l'ultrattività dello stesso anche in presenza delle nuove disposizioni), ma ha disposto l'abbandono, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, della conclusiva applicazione del tributo secondo detto vecchio sistema ogniqualvolta l'applicazione stessa si presentasse più gravosa per il contribuente, rispetto alle ritenute alla fonte prelevate sulle indennità di fine rapporto dal soggetto erogante. Tale è la ratio che ha ispirato le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del sesto comma dell'art. 4 della legge, secondo le quali non si procede più alla liquidazione della maggiore imposta dovuta sulle indennità e altre somme già corrisposte, nè ad accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta sulle predette indennità e altre somme soggette a ritenuta, e non è, inoltre, più dovuta la maggiore imposta liquidata dall'Ufficio e iscritta a ruolo se alla data di entrata in vigore della legge la stessa non è stata ancora pagata o se non è decorso il termine per il ricorso contro il ruolo, nè è più dovuta la imposta accertata d'ufficio se ricorrendo le medesime condizioni sulla indennità e altre somme già corrisposte è stata operata la ritenuta.

Correlativamente, il legislatore ha ritenuto che il nuovo sistema si rende in ogni caso applicabile (ovviamente, fino a concorrenza, se minore, del prelievo dovuto secondo il vecchio sistema) laddove, non essendo state le indennità assoggettate a ritenuta, la liquidazione delle imposte avviene in vigenza delle nuove disposizioni (ipotesi sub c) del precitato sesto comma); infine è stato mantenuto il diritto del contribuente alla conclusiva liquidazione secondo il vecchio sistema nei casi in cui tale liquidazione comporti il diritto al rimborso delle ritenute operate (ipotesi sub d), stesso comma).

Interpretando logicamente e sistematicamente le descritte prescrizioni normative, se ne deduce che il legislatore ha posto a base delle disposizioni transitorie, concernenti il trattamento fiscale delle indennità relative a rapporti cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, il principio informatore in base al quale il contribuente non può essere chiamato a corrispondere, quando le predette indennità siano state assoggettate a ritenuta alla fonte, somme superiori a quelle già pagate alla data medesima, con la conseguenza che la minor somma pagata resta ferma anche quando l'applicazione del nuovo regime comporterebbe un prelievo inferiore a quello derivante dal vecchio regime ma superiore alla predetta minor somma pagata.

Tale principio va rettamente applicato oltre che all'ipotesi in cui il vecchio sistema resta fissato secondo la sua operatività alla data di entrata in vigore della legge n. 482 in assenza di istanza di riliquidazione (ipotesi sub a) e b) del sesto comma, art. 4), anche a tutte le altre ipotesi in cui si instaura il confronto fra nuovo e vecchio sistema, e ciò anche in virtù del disposto dell'ultimo periodo del primo comma dello stesso art. 4, ai sensi del quale « In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta » diversamente operando, si avrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento a danno dei contribuenti che hanno presentato istanza di riliquidazione.

In altri termini, anche nel caso in cui il contribuente ha proposto istanza di riliquidazione, il confronto fra vecchio e nuovo sistema va effettuato nei limiti in cui il vecchio sistema resta operante dopo la data di entrata in vigore della legge.

Pertanto, tenuto conto che il vecchio sistema, ai fini del confronto con il nuovo, racchiude in sè sia le ritenute subìte dal contribuente ad opera del sostituto d'imposta sia la maggiore imposta dovuta a seguito della conclusiva applicazione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 597 (vecchio testo) e che la nuova legge esclude, per tale sistema, la liquidazione da parte degli uffici delle maggiori imposte eccedenti le ritenute, si deve concludere che il confronto fra vecchio e nuovo sistema, con riguardo ai soggetti che hanno presentato istanza di riliquidazione, va effettuato, con riferimento al vecchio sistema, non in relazione alla imposta teoricamente dovuta, bensì all'imposta concretamente pagata la quale, in virtù del sesto comma dell'art. 4, rimane immutabile.

Si dovrà perciò tener conto, con riguardo al vecchio sistema, del minore importo fra il dovuto e il pagato alla data di entrata in vigore della legge n. 482, prima di raffrontarlo con il dovuto secondo il nuovo sistema.

Al riguardo, possono configurarsi le seguenti ipotesi:

1) dovuto con il vecchio sistema (conicidente con il pagato a seguito dell'emissione di ruoli) maggiore del dovuto secondo il nuovo sistema: il confronto va fatto fra l'imposta complessivamente pagata e quella che si rende dovuta con il nuovo sistema, con restituzione dell'eccedenza fino alla concorrenza dell'imposta secondo il nuovo sistema. Es.: 80 di ritenuta + 20 riscosso a mezzo ruolo = 100 (dovuto e pagato vecchio sistema); 90 dovuto nuovo sistema; rimborso = 10;

2) dovuto con il vecchio sistema superiore al dovuto con il nuovo sistema, ma pagato con il vecchio sistema inferiore al dovuto con il nuovo sistema: si applica la regola « In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta ». Pertanto, non si opera alcun recupero. Es.: 100 (dovuto vecchio sistema. di cui 70 pagato per ritenuta, e 30 per maggiore imposta non ancora iscritta a ruolo); 90 (dovuto nuovo sistema). Nulla a provvedere;

3) dovuto con il vecchio sistema uguale o minore al dovuto con il nuovo sistema: resta fermo il dovuto con il vecchio sistema e si applica la regola del numero 2 precedente che esclude la possibilità di recuperare la parte non pagata del predetto dovuto. Esempio: 90 (dovuto vecchio sistema, di cui 70 pagato per ritenuta, e 20 per maggiore imposta non ancora iscritta a ruolo); 90 o 95 (dovuto nuovo sistema). Nulla a provvedere. Altro esempio: 70 di ritenuta + 20 (riscosso a mezzo ruolo) = 90 (dovuto e pagato vecchio sistema); 90 o 95 (dovuto nuovo sistema). Nulla a provvedere. Se invece il pagato per ritenuta è superiore al dovuto secondo il vecchio sistema si dovrà procedere al rimborso della differenza. Es.: pagato 120; dovuto 90; rimborso 30.

Resta inteso che, ove il contribuente non abbia espressamente indicato, nel quadro C - sezione II del modello di istanza di riliquidazione approvato con D. M. 26 novembre 1985, i dati relativi all'ente erogante altre indennità, ancorché queste risultino dichiarate, la riliquidazione va limitata alla sola indennità principale per la quale la istanza viene presentata: ovviamente, in tali casi, l'imposta liquidata secondo il vecchio sistema, da mettere a confronto con quella liquidata con il nuovo sistema, riguarderà soltanto la ritenuta d'acconto più la maggiore imposta liquidata con specifico riferimento al solo cespite per il quale è chiesta, dall'interessato, la riliquidazione fiscale;

c) l'applicazione del nuovo sistema alle indennità pregresse non va fatto integralmente, ma tenendo conto dei correttivi all'uopo previsti dalla legge.

Fermo restando il sistema di determinazione dell'aliquota media applicabile — che è quello della formula:

$$(RR = \frac{1 \times 12}{Na}; \quad Am = \frac{Im \times 100}{RR})$$

descritta al paragrafo IV del cap. II (RR = reddito di riferimento Am = aliquota media I = Indennità Na = numero anni e frazione Im = imposta sul reddito di riferimento - n. d. r.) per la base imponibile la relativa determinazione varia in funzione dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro dipendente.

Ai sensi del quarto comma dello art. 4 la riduzione, che a regime è di L. 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, è invece stabilita in L. 135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-76; in L. 225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-79; in L. 370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-82; mentre resta fissata in L. 500.000 per le cessazioni avvenute negli anni 1983, 1984 e 1985 (per le frazioni d'anno la riduzione è, ovviamente, proporzionata all'importo annuo relativo all'anno di cessazione del rapporto).

E' appena il caso di osservare che le disposizioni concernenti le anzianità convenzionali e i periodi di lavoro a tempo parziale (« part-time ») spiegano efficacia anche per la riliquidazione delle indennità pregresse, riferendosi il quarto comma solo alla misura delle riduzioni.

Si rammenta che, come già chiarito nella premessa, le indennità di fine rapporto maturate anteriormente al 1° gennaio 1974 e assoggettate a imposizione con applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare progressiva ai sensi del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sono escluse dal nuovo sistema impositivo e quindi non sono riliquidabili ai sensi della legge n. 482 del 1985, ancorchè, per esse, vi siano giudizi ritualmente promossi e pendenti.

Al riguardo, giova precisare che, applicandosi integralmente la disciplina prevista dal nuovo testo dell'articolo 14 del D.P.R. n. 600 del 1973, i criteri di tassazione delle indennità per rapporti cessati al 30 settembre 1985 seguono la prescrizione del primo comma, ultimo periodo, di detto articolo, secondo cui l'aliquota applicabile è quella relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione dell'indennità (« l'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo.... », ecc.).

Ciò significa che, sebbene il legislatore abbia per altro verso consentito la riliquidazione integrale con il nuovo sistema delle indennità percepite (anche solo parzialmente) nel periodo 1° gennaio 1980 - 30 settembre 1985, per il quale è prevista l'ammissione generalizzata alla riliquidazione, consentendo in pratica — come meglio precisato al successivo paragrafo IV — una estensione temporale degli effetti della nuova legislazione fino al momento della percezione del saldo dell'indennità di fine rapporto, tuttavia ha ancorato alla data della maturazione del relativo diritto i criteri di tassazione.

Pertanto, se un'indennità di fine rapporto è maturata nell'anno 1976 per cessazione, per es., al 31 dicembre 1976 del rapporto di lavoro, ancorché l'interessato abbia riscosso l'indennità, parte nell'anno 1977, parte nel 1979 e il saldo finale nel 1980, la stessa sarà ammessa alla riliquidazione ai sensi dell'art. 5 della legge con riferimento all'anno 1976. e quindi con:

— riduzione della base imponibile di L. 135.000 per ciascun anno di commisurazione;

— applicazione dell'aliquota media secondo la tabella delle aliquote allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, vigente al 31 dicembre 1976.

Così se la cessazione è avvenuta nel 1982 ma l'indennità è stata percepita nel 1983, anche in questo caso tornerà applicabile il regime nuovo di tassazione riferito all'anno 1982, e cioè con:

— riduzione di L. 370.000 (e non di L. 500.00);

— applicazione delle aliquote IRPEF secondo la tabella allegata alla legge n. 576 del 1975 (e non secondo quella allegata alla legge n. 53 del 1983).

(... omissis - comparto privato)

d) il nuovo sistema impositivo prevede, a regime, la rilevanza di talune condizioni che il vecchio sistema impositivo non conosceva (diversa rilevanza delle anzianità convenz. e dei rapporti di lavoro a tempo parziale; trattamento differenziato tra indennità principale e « altre indennità e somme »; valutazione particolare delle «eccedenze» di indennità maturate fino al 31 maggio 1982 a favore di talune categorie di lavoratori subordinati); tale rilevanza, come sopra accennato, si riverbera anche sui rapporti cessati, per i quali viene chiesta la riliquidazione dell'imposta da parte degli interessati mediante la presentazione dell'apposita istanza.

Poiché i dati relativi alle suddette condizioni, non essendo previsti dalla previggente normativa, non risultano dai certificati mod. 102 a suo tempo allegati alla dichiarazione dei redditi, gli stessi debbono formare oggetto di specifica indicazione da parte dell'istante, onde rendere possibile all'Ufficio finanziario la riliquidazione richiesta (quadro G del modello).

In linea di principio, la partecipazione del sostituto d'imposta all'attestazione dei dati in questione si rileva indispensabile, dal momento che — non essendo particolarmente rilevanti — i dati suddetti non sempre venivano debitamente certificati nella documentazione relativa al trattamnto economico di fine rapporto all'uopo rilasciata all'interessato, certificazione peraltro, a quanto risulta, non prescritta in modo tassativo dalle norme giuslavoristiche dei sttori sia pubblico che privato.

Ne consegue che, ove il contribuente interessato disponga di una documentazione valida ai fini probatori secondo i principi generali, questa potrà senz'altro essere allegata (anche in fotocopia) all'istanza di riliquidazione, mediante inserimento all'interno dello stampato, previa opportuna numerazione progressiva. Ove, invece, la documentazione sia inesistente o sotto il profilo probatorio insufficiente, potrà essere inviata successivamente, *entro il 30 settembre 1986*, sia la documentazione stessa, sia l'opportuno completamento, avendo cura di usare le stesse modalità seguite a suo tempo per l'invio dell'istanza di riliquidazione, e cioè mediante plico raccomandato senza avviso di ricevimento alla stessa Intendenza di Finanza, e indicando nella lettera di accompagnamento della documentazione, *sia la data di invio della istanza di riliquidazione sia il codice fiscale dell'istante.*

Circa il concetto di sufficienza della documentazione, si precisa che essa deve consistere in un atto o certificato del datore di lavoro, da cui risultino analiticamente i dati richiesti dalla nuova normativa, atto o certificato che deve portare l'indicazione della denominazione ufficiale del sostituto e la relativa sottoscrizione e che va rilasciato seguendo le prescrizioni dell'articolo 3, primo comma, del D. P. R. n. 600 del 1973.

Pertanto i sostituti provvederanno a rilasciare apposita certificazione ai richiedenti, ovvero a integrare la documentazione già rilasciata quantomeno dei suddetti elementi, senza dei quali la documentazione non potrà essere ritenuta probante ai sensi di legge e per gli effetti della chiesta procedura di riliquidazione.

E', infine, appena il caso di precisare, in ordine ai dati richiesti al quadro G dell'istanza di riliquidazione, che:

— per il secondo dei dati ivi elencati (importo del trattamento di fine rapporto o indennità equipollente — ovvero, per i rapporti cessati prima del 1° giugno 1982, dell'indennità di anzianità o equipollente, — e importo delle « altre indennità e somme »), gli importi richiesti, sia quello cumulativo (n. 39) sia quelli separati (n. 40 e n. 41) debbono essere indicati *al lordo* delle ritenute d'acconto subite;

— per il quarto dei dati in questione, la cui indicazione è unica (n. 43), questa va data unitariamente sia se il rapporto di lavoro a tempo parziale (« part-time ») è rimasto costante nel numero delle ore lavorate, per tutti gli anni e frazioni presi in considerazione (n. 44), sia se abbia subito variazioni nel tempo. In quest'ultimo caso dopo aver sommato tutti i periodi di uguale numero di ore lavorate dovrà essere ottenuta una percentuale unica che tenga conto dei diversi periodi lavorati e delle relative percentuali di ore lavorate rispetto al numero di ore ordinarie.

L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

La questione dell'insegnamento della religione, come è noto, ha suscitato vivaci contrasti e accese discussioni.

Riteniamo utile fornire ai nostri lettori una adeguata documentazione in materia; pubblichiamo pertanto la circolare incriminata (n. 368 del 20 dicembre 1985), la risoluzione Rognoni - Formica - Battaglia - Reggiani n. 6/00073 (sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia) approvata dalla Camera dei Deputati il 16 gennaio scorso e la successiva circolare ministeriale n. 10 del 17 gennaio 1986.

Ecco, nell'ordine, i tre testi. Facciamo presente che la risoluzione, nata con il n.6/00074, ha avuto successivamente, in base ad un errata - corrige il n. 6/00073; il Ministro Falcucci, tuttavia, preso da altre preoccupazioni, nella sua circolare non ha tenuto conto dell'errata - corrige.

La legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 e il D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l'esecuzione dell'Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, nonché l'art. 9, commi secondo e terzo, della legge 11 agosto n. 449, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, costituiscono il quadro di riferimento giuridico per disciplinare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (sono da ritenere pubbliche, oltre le scuole statali, anche quelle gestite da enti pubblici nazionali, locali, territoriali, o comunque qualificati tali).

Ciò premesso si impartiscono le seguenti disposizioni:

1) Modalità per l'esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Ciascuna scuola di ogni ordine e grado, al fine di garantire « .... nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori » (art. 9.2 dell'Accordo sopra citato) il corretto esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, dovrà informare, in tempo utile per la iscrizione, i genitori dei propri alunni o chi esercita la patria potestà o gli alunni stessi se maggiorenni per aver già compiuto il 18° anno di età, circa le norme che sono a base delle procedure previste per l'esercizio di tale diritto.

A tal fine, onde assicurare univoci criteri, le scuole faranno pervenire alle famiglie, tramite gli stessi alunni, o direttamente agli alunni se maggiorenni, l'allegato modulo nonché copia della presente circolare. L'allegato modulo, da riprodurre, per gli anni successivi non conterrà la parte relativa alla prima applicazione.

Il modulo dovrà essere compilato e restituito alla segreteria della scuola all'atto dell'iscrizione.

La scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto della iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche per le modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Pertanto, il capo di istituto, nell'approssimarsi dei termini di scadenza stabiliti, è tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto perchè possano esercitare il diritto di scelta di avvalersi o non avvalersi.

Nel caso in cui il modulo non venga debitamente compilato si intende confermata la scelta operata nell'anno scolastico precedente.

Le segreterie delle scuole, ai fini delle preiscrizioni e delle iscrizioni d'ufficio, forniranno *nel mese di maggio* copia del modulo prescritto e della circolare, anche per gli alunni che frequentano l'ultima classe.

Per la iscrizione, per la prima volta, alla scuola materna e alla prima classe della scuola elementare, le segreterie delle scuole devono fornire copia del modulo prescritto e della circolare ai genitori, in tempo utile ai fini dell'iscrizione stessa.

Per la iscrizione all'anno scolastico 1986-87 le modalità di consegna del modulo e della circolare sono le seguenti:

A) Per l'iscrizione alla scuola materna e alle prime classi delle scuole elementari e medie, il modulo va messo a disposizione degli aventi diritto a partire dal 7 gennaio e da questi va compilato e restituito alla segreteria della scuola *entro il 25 gennaio 1986;*

B) Per le iscrizioni che devono essere precedute dalla preiscrizione e per le iscrizioni d'ufficio, il modulo va fatto pervenire agli aventi diritto, tramite gli alunni stessi, entro il mese di maggio, a cura delle segreterie che rispettivamente ricevono le domande di preiscrizione o effettuano le iscrizioni d'ufficio, e va restituito, debitamente compilato, entro *il 7 luglio 1986* alle segreterie stesse.

2) Modalità di organizzazione in dipendenza della scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta in ordine all'insegnamento della religione cattolica non deve in alcun modo interferire o condizionare, o costituire comunque criterio per la composizione delle classi.

Il rispetto del pluralismo, oltre ad essere un valore peculiare della nostra Costituzione, deve costituire un principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico. La scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica non deve quindi dar luogo a nessuna forma diretta o indiretta di discriminazione.

La Repubblica, riconoscendo il valore della cultura religiosa, assicura che essa trovi concretizzazione nell'ambito ordinario della vita scolastica, predisponendo a tal fine opportune norme e disposizioni; essa garantisce altresì, nel rispetto delle diverse posizioni che le persone adottano in ordine alla realtà religiosa, il diritto di scegliere di non avvalersi di tali opportunità.

Il rispetto dell'anzidetto principio implica che la scuola, e per essa il capo di istituto e il collegio dei docenti ai quali compete la responsabilità complessiva della programmazione educativa e didattica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che non si avvalgono dello insegnamento della religione cattolica ogni opportuna attività culturale e di studio con l'assistenza degli insegnanti, escluse le attività curriculari comuni a tutti gli allievi.

3) Formazione dell'orario settimanale.

Premesso che l'orario settimanale complessivo delle lezioni deve essere definito in modo da non determinare discriminazioni tra gli alunni, la scuola organizza l'insegnamento della religione cattolica, garantendo ad esso l'attribuzione, nel quadro dell'orario settimanale delle lezioni, delle ore previste dagli ordinamenti didattici in vigore.

La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nell'arco della giornata e della settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

Per quanto concerne in particolare le scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito, in ordine ai valori religiosi, nel D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica.

A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana, con possibilità di ripartizione in frazioni comunque non inferiori alla mezza ora.

Nelle scuole materne, infine, in aderenza a quanto stabilito nel D. P.R. 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica.

In relazione alle finalità della scuola materna, come enunciate nella legge istitutiva (art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 444), alle predette attività che saranno conformi agli orientamenti che verranno adottati nei termini indicati nel successivo punto 4, sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana, con possibilità di ripartizione in frazioni anche eventualmente inferiori alla mezza ora, tenendo conto delle particolari esigenze di creatività e di espressività dei bambini.

4) Programmi

Entro sei mesi dalla firma della intesa del 14 dicembre 1985, saranno definiti i programmi di religione cattolica per le scuole materne.

Entro due anni dallo stesso termine saranno ridefiniti i programmi delle altre scuole.

Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi programmi, per la scuola elementare restano in vigore i programmi di cui al D. P.R. 14 giugno 1955, n. 503; per la scuola media, i programmi di cui al D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 50; per le scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, i programmi di cui al D.P.R. 30 giugno 1967, n. 756.

Nel far riferimento ai programmi vigenti, gli insegnanti cureranno che la programmazione educativa e didattica dell'insegnamento della religione cattolica risponda alle finalità della scuola, anche in rapporto all'attività didattica programmata dal collegio dei docenti con aderenza specifica, per la scuola elementare a quanto stabilito nel D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104.

5) Libri di testo

I libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, ivi compresa la disciplina in ordine alla gratuità per i gradi di scuola per i quali è prevista.

I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e della approvazione dell'Ordinario competente, che devono essere menzionanati nel testo stesso.

La relativa adoziane è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

* * *

Le disposizioni dettate con la presente circolare non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

CAMERA DEI DEPUTATI
Seduta del 15 gennaio 1986

PRESIDENTE. Informo la Camera che è stata presentata una risoluzione. Se ne dia lettura.

PATRIA, *Segretario*, legge:

« La Camera, considerata l'intesa fra il ministro della pubblica istruzione e il presidente della Conferenza episcopale italiana sottoscritta il 14 dicembre1985 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, in attuazione del punto 5 lettera *B* del protocollo addizionale dell'accordo di modificazione del concordato lateranense ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.

impegna il Governo:

1) a fissare natura, indirizzi e modalità di svolgimento e di valutazione delle attività culturali e formative offerte alla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe note e definite, predisponendo tempestivamente, e in ogni caso entro il 30 aprile, le misure di conseguenza necessarie, anche con eventuali provvedimenti di legge;

2) a fissare alla data del 10 febbraio, per l'anno scolastico 1986-1987, il termine per la preiscrizione alla scuola materna, alla prima classe della scuola media, necessaria per la successiva iscrizione, e a confermare al 7 luglio la data della iscrizione a tutte le classi e del contestuale esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, redigendo opportunamente il modulo anche in relazione alle esigenze di cui al punto 1). Nel caso di un esercizio del diritto di opzione si stabilirà quali attività alternative possano essere praticate;

3) a presentare immediatamente un apposito provvedimento legislatio atto a consentire che nella scuola media superiore gli studenti possano esercitare personalmente il diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

4) ad esprimere ai direttori didattici e ai collegi dei docenti della scuola elementare ai quali è affidata la responsabilità dell'organizzione e della programmazione didattica, la necessità che sia assicurato tanto lo svolgimento delle attività di insegnamento della religione cattolica quanto le attività didattiche per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, rappresentando l'esigenza di collocare entrambe le attività nell'ora iniziale o finale delle lezioni in relazione alla finalità di non adr luogo a nessuna forma di discriminazione.

5) a definire le « specifiche ed autonome attività educative » in ordine all'insegnamento della religione cattolica, nella scuola materna pubblica, tenendo conto dei criteri che caratterizzano gli orientamenti dell'attività educativa nella scuola materna pubblica, in materia di educazione religiosa e a precisare altresì i criteri di utilizzazione del tempo riservato a detto insegnamento, in modo da tener conto delle particolari esigenze del bambino del rispetto dovuto alla scelta fatta dai genitori o da chi esercita la patria potestà in materia di insegnamento della religione cattolica al fine di non consentire alcuna forma di discriminazione, anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 449, del 1984;

6) a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella per la valutazione del profitto, sia per quanto attiene all'insegnamento religioso, sia per le attività alternative al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione.

7) a riferire al Parlamento al termine dell'anno scolastico 86-87 sui risultati del primo anno di applicazione della nuova normativa al fine di porre rimedio ad eventuali inconvenienti e di mettere a punto eventuali correttivi nell'applicazione dell'Intesa, fermo restando quanto previsto al terzultimo e al penultimo capoverso dell'Intesa stessa.

La Camera

impegna altresì il Governo

a sollecitare la conclusione degli accordi con la tavola valdese per l'adozione della circolare attuativa della legge n. 449 del 1985;

a concludere le intese con l'unione delle comunità israelitiche e con le altre confessioni religiose che ne abbiano fatto richiesta;

a sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta o ipotesi di accordo concernente materie concordatarie o l'attuazione di princìpi sanciti dall'accordo concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempo utile i propri poteri di indirizzo.

Rognoni - Formica - Battaglia Reggiani

CIRCOLARE N. 10 DEL 17-1-1986

Con riferimento at risoluzione n. 6/00074 approvata da Camera deputati in seduta 16 gennaio 1986, questo Ministero, riservandosi fornire specifiche indicazioni su singoli punti anche at seguito provvedimenti da adottare in competenti sedi istituzionali, dispone quanto segue, stante carattere urgenza relativi adempimenti.

At parziale modifica circolare n. 382, datata 7 dicembre 1984, concernente iscrizioni alunni scuole materne, elementari, medie et di istruzione secondaria superiore, compresi licei artistici et istituti di arte, limitatamente at anno scolastico 1986-87, est fissato at 10 febbraio 1986 termine per presentazione domande preiscrizione sia per classi istituti et scuole di istruzione secondaria superiore, compresi licei artistici et istituti d'arte, sia, estendendosi istituto preiscrizione, per scuole materne et prime classi scuole elementari et medie.

Per tutte classi scuole ordini e gradi sopra menzionati iscrizioni at domanda et iscrizioni d'ufficio sunt da effettuare entro termine 7 luglio 1986.

Conseguentemente, termine entro il quale esercitare diritto di scegliere se avvalersi aut non avvalersi insegnamento religione cattolica, di cui at circolare n. 368 del 20 dicembre 1985, esercizio che debet essere contestuale at iscrizione est fissato at medesima data 7 luglio 1986.

Eventuali iscrizioni at scuole materne et prime classi scuole elementari et medie già effettuate sunt da ritenere preiscrizioni et come tali da confermare entro predetto termine del 7 luglio 1986. Conferma debet riferirsi anche at espressione diritto di scelta di avvalersi aut non avvalersi insegnamento religione cattolica se già effettuata.

In dipendenza nuovi termini sopra disposti et in stretta correlazione at essi, sarà adeguato calendario operazioni finalizzate at determinazione organici secondo quanto sarà successivamente precisato.

Signorie loro sunt pregate diramare massima urgenza presenti istruzioni at scuole affinché queste possano informarne tempestivamente famiglie et studenti.

Pensione e retrodatazione della nomina

Con circolare n. 255 dell'11 settembre 1985 l'ispettorato per le pensioni del Ministero della P. I. ha impartito agli uffici dipendenti istruzioni per la valutazione ai fini pensionistici dei periodi intercorrenti tra la data di decorrenza giuridica della nomina in ruolo e l'effettiva assunzione in servizio. La circolare applica i criteri formulati dalla sezione di controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n. 1402 del 3 luglio 1984.

Per il riconoscimento di tali periodi « occorrono un'espressa richiesta personale da parte del personale interessato e la regolarizzazione contributiva prevista dall'art. 142, secondo comma del T. U. approvato con il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, determinando l'importo delle ritenute in conto entrata tesoro per il periodo in questione sulla base dell'ultimo stipendio integralmente precepito ».

Affermato poi il principio che la norma ovviamente che si applica nel caso che il periodo di retrodatazione coincida con periodi utili ex se o altrimenti riscattabili, computabili o ricongiungibili in base ad altre norme, la circolare dispone che la istanza di valutazione del periodo in questione deve essere presentata in ogni caso, anche da chi è già cessato dal servizio e sia in godimento di trattamento provvisorio di pensione, pena ovviamente la sua non valutazione ai fini pensionistici.

Il personale in quiescenza sarà pertanto invitato a dichiarare entro trenta giorni se intende « utilizzare ai fini pensionistici totalmente, parzialmente o per nulla » il periodo in questione. Naturalmente l'invito conterrà l'indicazione dell'importo da versare nel caso si intenda riscattare il suddetto periodo. La mancata risposta o la non accettazione del riscatto comporta la conseguente riduzione della pensione nel caso che detto periodo già sia stato valutato.

I profili dei non docenti

Pubblichiamo la circolare numero 373, del 21 dicembre 1985 che riguarda il personale non insegnante, ma interessa, ovviamente, tutto il mondo della scuola

Con D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 256 del 30 ottobre 1985, sono stati approvati i profili professionali del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, e delle istituzioni educative statali.

La legge 5 giugno 1985, n. 251, ha disposto - all'art. 2, primo comma - che i profili professionali predetti hanno effetto dall'anno scolastico 1985-1986. Pertanto, a far luogo dal 10 settembre 1985 cessano di avere efficacia gli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

A decorrere dalla medesima data del 10 settembre 1985, le denominazioni dei singoli ruoli di cui alla tabella A annessa al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, sono sostituite da quelle introdotte dal D.P.R. 7 marzo 1985, secondo la tabella di corrispondenza allegata alla presente circolare.

Atteso che il provvedimento relativo alla determinazione dei nuovi profili viene pubblicato ad anno scolastico già inoltrato, la disciplina introdotta dal D.P.R. 7 marzo 1985 potrà concretamente attuarsi, per il medesimo anno 1985-86, limitatamente all'organizzazione del lavoro all'interno delle singole istituzioni scolastiche.

Conseguentemente, le operazioni di gestione del personale, eventualmente ancora in corso, saranno portate a termine sulla base della suddivisione per ruoli contenuta nel D.P.R. n. 420-74 e secondo le modalità previste dalle relative ordinanze ministeriali, mentre i capi d'istituto, in sede di destinazione del personale alle singole mansioni, terranno conto delle corrispondenze e degli accorpamenti di cui alla tabella allegata alla presente circolare, avendo, peraltro, cura di evitare, anche attraverso la necessaria opera di informazione e sensibilizzazione del personale interessato, incidenze negative sulla funzionalità delle istituzioni scolastiche ed educative e senza escludere, ove necessario, eventuali gradualità, per il corrente anno scolastico, nella attuazione delle innovazioni in parola.

In particolare, l'adozione del criterio della gradualità cui sopra si è accennato si rende opportuno in presenza di situazioni ormai consolidate a seguito di ripartizione di compiti e mansioni già realizzate operativamente ovvero per l'esistenza di obbiettive difficoltà della più varia natura che rendano problematica, nei fatti, l'introduzione immediata della nuova disciplina nel corrente anno scolastico.

Per tutte le ragioni esposte, pur confermando la necessità di dare in linea di principio applicazione al citato D.P.R. n. 588, si ritiene che l'incidenza dei profili allorché lo anno scolastico è, ormai avviato porta a considerare il 1985-86, per certi aspetti, anno di transizione tra la vecchia suddivisione per ruoli e la nuova normativa.

Si ravvisa peraltro, l'oppurtunità che nella circostanza vengano sentiti, se presenti nelle singole istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali facenti parte della Commissione ex art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, fatte salve, ovviamente, le competenze degli organi collegiali della scuola.

Al fine di rendere operante, per l'anno scolastico 1986-87 la nuova disciplina, sono state apportate (o lo saranno, in relazione ai rispettivi tempi operativi) le opportune variazioni alle ordinanze ministeriali concernenti gli organici, i movimenti, le utilizzazioni e le nuove nomine.

Con istruzioni a parte, saranno precisate le modalità di inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali quali risultano dal D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588.

Ulteriori chiarimenti verranno forniti in ordine a particolari aspetti per i quali sono in corso i necessari approfondimenti.

* * *

In via preliminare, occorre osservare, che nei profili professionali trovano posto figure professionali con diversa denominazione e con mansioni differentemente articolate rispetto ai ruoli preesistenti.

In forza della suddivisione operata dal Decreto Presidenziale in tre aree generali (area amministrativa area tecnica ed area ausiliaria) il personale in questione sarà denominato « personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola », in luogo di « personale non docente ».

Con la presente circolare si chiariscono taluni aspetti della nuova normativa, soprattutto per quanto concerne il carattere innovativo dei profili professionali introdotti rispetto alle preesistenti disposizioni e con particolare riferimento alla sfera di responsabilità di ciascuna figura professionale, nonché alla autonomia nel cui ambito vengono espletate le rispettive funzioni e/o mansioni, aspetti che le SS. LL. avranno cura di inserire fra gli argomenti da trattare fin da ora nelle attività di aggiornamento del personale.

AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI GENERALI AUSILIARI

Ausiliario:

Questa figura professionale accorpa i tre preesistenti ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti di convitto. Il personale ivi inserito, pertanto, è tenuto a svolgere tutti i compiti fissati nella relativa declaratoria.

Per quanto attiene alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nelle officine e nei laboratori in caso di « momentanea assenza degli insegnanti », é da escludere - salvo casi eccezionali - che l'attività in questione possa essere espletata per periodi coincidenti con l'intera ora di lezione, atteso che trattasi, in tal caso, di compiti riservati al personale docente.

Per quanto concerne, invece, i servizi esterni (ad esempio: ritiro della posta, consegna di plichi urgenti ecc.) si ravvisa l'opportunità che tale generica attività sia oggetto di formale ordine di servizio che, per le ipotesi più ricorrenti, potrà assumere anche carattere permanente, relativamente all'anno scolastico

Negli istituti con convitto annesso e nelle istituzioni educative, nei quali sono presenti particolari esigenze di organizzazione dei servizi si raccomanda che tutti gli ausiliari, salvo motivate eccezioni, siano adibiti - per congrui periodi di tempo - a rotazione ai vari compiti per essi previsti, in cosiderazione dell'unicità del profilo ed ai fini dell'acquisizione della migliore professionalità sull'intere aree delle attribuzioni previste dalla legge.

Saranno fatte salve, in ogni caso, le mansioni del personale di cui all'art. 2 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994 (custodi di giorno) fino al collocamento a riposo, come previsto dalla circolare ministeriale 29 gennaio 1975, n. 19.

Si ritene, tuttavia, necessario che una volta operata da parte del Capo di Istituto l'assegnazione di personale rispettivamente all'Istituto scolastico e al Convitto, tale assegnazione sia mantenuta di regola invariata per l'intero anno scolastico.

Per i servizi di mensa e cucina, l'ausiliario è tenuto a disimpegnare, in aggiunta alle altre mansioni, la pulizia della cucina e la pulizia e il riordino delle attrezzature e delle stoviglie, in collaborazione con lo aiutante cuoco.

AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI TECNICI:

Guardarobiere:

Va evidenziata l'unificazione nel profilo professionale del « guardarobiere » delle due precedenti qualifiche di « guardarobiere » e di « aiuto guardarobiere ».

Il profilo individua diversi e più qualificati ambiti di operatività propri dell'area tecnica. In particolare nella nuova figura professionale viene attribuita al guardarobiere responsabilità diretta ed autonomia operativa per quanto attiene alla custodia ed alla buona conservazione del materiale affidato.

Aiutante cuoco

Per le attività connesse con i servizi di mensa e cucina, in aggiunta alle altre mansioni cura la pulizia della cucina ed il riordino e la pulizia delle attrezzature e delle stoviglie in collaborazione con l'ausiliario.

AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Collaboratore amministrativo

Le innovazioni introdotte dal profilo del collaboratore amministrativo (ex applicato di segreteria ed ex magazziniere), trovano fondamento nella necessità di adeguarne le competenze alla diversa struttura organizzativa della scuola e, in particolare, degli uffici di segreteria che richiedono professionalità specifica in corrispondenza di una costante evoluzione delle procedure amministrative e del decentramento attuato.

Il profilo, infatti, oltre che evidenziare una sostanziale diversa professionalità rispetto al D.P.R. 420-1974, prevede più qualificati titoli di accesso e accorpa mansioni anteriormente attribuite a due ruoli preesistenti (ex applicati ed ex magazzinieri).

In particolare, il profilo evidenzia, tra le competenze, quella della predisposizione di atti amministrativi e contabili; la responsabilità diretta nella tenuta dell'archivio e del protocollo; l'intrattenimento dei rapporti con l'utenza e l'assolvimento di servizi esterni; il disimpegno di servizi amministrativi connessi con l'organizzazione delle biblioteche scolastiche, ferme restando le funzioni di indirizzo, istruzione e controllo di competenza del coordinatore amministrativo.

Nei casi di assenza o di impedimento del segretario, per la sostituzione restano in vigore le disposizioni di cu all'art. 12, comma 4, del D.P.R. 420-1974; per assenze fino a 20 gg. le funzioni vengono attribuite al collaboratore amministrativo con maggiore anzianità di servizio nel ruolo.

Anche per questa figura è opportuno l'avvicendamento nei servizi di segreteria ed in quelli relativi al magazzino.

AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI TECNICI

Collaboratore tecnico

Atteso che l'attività del collaboratore tecnico si esplica in funzione della didattica, occorre precisare che detta attività dovrà svolgersi nell'ambito delle istruzioni impartite dai responsabili dell'andamento didattico.

Il profilo contiene dettagliati elementi in ordine alla competenza nella « conduzione tecnica » del laboratorio, officina o reparto di lavorazione. Si segnala, tuttavia, che il collaboratore tecnico assume responsabilità diretta in ordine alla buona tenuta e conservazione del materiale nonché delle macchine ed attrezzature in dotazione al laboratorio, officina o reparto cui è addetto.

Per quanto attiene alle « riparazioni delle macchine, degli apparecchi, dei natanti e delle attrezzature », è inteso che esse si riferiscono ad interventi semplici, nei casi cioé in cui tali riparazoni non richiedano interventi specializzati, ad avviso del docente addetto all'ufficio tecnico, ove tale ufficio sia costituito, ovvero di un docente appositamente designato dal Capo d'istituto. e competente per materia.

Per quanto riguarda la guida deglia autoveicoli, in attesa che si proceda ad individuare un criterio generale per la specifica mansione, si ritiene necessario adottare una soluzione di carattere transitorio che preveda:

1) alla conduzione degli autoveicoli di cui sopra potranno essere assegnati collaboratori tecnici i quali in possesso di specifica patente, dichiarino la propria disponibilità e possano essere sottratti totalmente o parzialmente ai compiti di istituto;

2) nel caso in cui la prima ipotesi non sia praticabile i Capi di Istituto segnaleranno al Provveditore agli Studi le necessità e le soluzioni proposte, ivi incluso l'affidamento temporaneo ed eccezzionale delle mansioni di guida al personale ausiliario fornito di patente, che si dichiari disponibile e che possa essere parzialmente sottratto ai compiti di istituto.

Per quanto concerne, infine, il profilo del collaboratore tecnico addetto alle aziende agrarie, ferme restando in questa fase le attuali disposizioni, sono parimenti allo studio iniziative volte alla definizione di ulteriori provvedimenti.

AREA FUNIONALE DEI SERVIZI TECNICI

Cuoco e infermiere

I nuovi profili hanno meglio individuato, rispetto al passato, compiti e autonomia operativa. Pertanto non sembrano necessari chiarimenti di sorta, se non — relativamente al cuoco - nel senso che esso è tenuto ad impartire istruzioni operative all'aiutante cuoco, nell'ambito della organizzazione e della conduzione dei servizi di cucina di cui ha responsabilità diretta.

AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - COORDINATORE AMMINISTRATIVO

Ferme restando le attribuzioni del Capo d'Istituto, di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, la figura professionale del coordinatore si arricchisce, rispetto alla normativa preesistente, di nuove funzioni, fra le quali assumono particolare rilievo l'organizzazione dell'ufficio di segreteria, i rapporti con l'utenza nonché con lo esterno per l'espletamento di attività connesse con il funzionamento dei servizi di segreteria.

Il coordinatore amministrativo espleta le proprie funzioni sulla base di una « autonomia operativa e responsabilità » che il profilo professionale prevede debba essere esercitata in forma « diretta » quando si tratti della « predisposizione e della attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e della organizzazione del lavoro di segreteria » o « nell'ambito di direttive di massima » in sede di elaborazione degli atti amministrativi, o quando il coordinatore sovrintenda al funzionamento dell'ufficio di segreteria, alla vigilanza dell'unità sottordinate ed al coordinamento delle attività del personale amministrativo e dei servizi generali ausiliari.

Le « direttive di massima », cui fa cenno il profilo, devono intendersi quelle istruzioni di carattere generale relative al conseguimento di un risultato ch il coordinatore amministrativo deve assicurare.

Per quanto concerne gli atti amministrativi e contabili, la cui predisposizione e redazione è affidata ai collaboratori di segreteria dalla specifica declaratoria, il coordinatore esercita funzioni di indirizzo, istruzione e controllo, ferma restando la competenza e responsabilità del coordinatore medesimo in ordine della « tenuta e conservazione dei registri e degli atti inerenti la attività amministrativa, contabile e patrimoniale ».

Le funzioni di vigilanza nei confronti del personale sottordinato si realizzano attraverso controlli sull'osservanza dell'orario di servizio, (area amministrativa, tecnica ed ausiliaria) e della attività svolta in relazione ai compiti di istituto, (area amministrativa ed ausiliaria). Il coordinamento delle attività del personale amministrativo e ausiliario viene esercitato dal coordinatore amministrativo nell'ambito delle direttive di massima e consiste principalmente nella predisposizione dei turni di servizio e nella ripartizione e distribuzione complessiva del lavoro.

* * *

Non sembra inutile, infine, richiamare l'attenzione sulla particolare importanza che questo Ministero attribuisce alla determinazione dei nuovi profili professionali non soltanto ai fini di un più puntuale assetto delle singole posizioni giuridiche nell'ambito della comunità scolastica, ma altresì quale occasione per una più efficace organizzazione del lavoro ed una più compiuta razionalizzazione dei servizi.

Si confida pertanto nella fattiva collaborazione di tutti gli operatori scolastici interessati per il migliore avvio della nuova disciplina introdotta dalla legge.

Eventuali quesiti in ordine alla attuazione dei profili professionali vanno rivolti alla Direzione Generale Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale.

In base alla tabella di corrispondenza tutto il personale dell'area funzionale dei servizi generali ausiliari assume la denominazione « ausiliario ». L'aiutante guardarobiere diventa « guardarobiere » e l'aiutante tecnico «collaboratore tecnico» mentre le altre denominazioni dell'area servizi tecnici restano inviariate.

L'applicato di segreteria e il magazziniere assumono la denominazione di « collaboratore amministrativo » ed il segretario diventa « coordinatore amministrativo ».

SCUOLA E LAVORO - Direttore politico: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, P. De Bella, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marone, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Direttore responsabile: Giuseppe Ciammaruconi - Direzione - Redazione - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Tel. 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 17010 del 14 novembre 1977 - LITO TIP « 82 » s.r.l Via Pacetti, 7 - Tel. 33.85.174 - Roma
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

Pensionati 77 e 78

Con circolare n. 7 del 9 gennaio scorso il Ministero ha impartito disposizioni per la perequazione dei trattamenti pensionistici a favore del personale della scuola cessato dal servizio tra il 2 giugno 1977 e il 1° aprile 1979.

Si tratta, come abbiamo ampiamente riferito nello scorso mese di aprile, del recupero dell'anzianità pregressa che comporta, per gli interessati, un cospicuo aumento della pensione (50 per cento del beneficio dal 1° gennaio 1986 e 50 per cento dal 1° gennaio 1987).

E' sufficiente osservare che, nell'esempio contenuto nella circolare stessa, una pensione di L. 6.589.000 annue (in base alla legge n. 312/1980) sale a L. 8.937.750 dal 1° gennaio 1986 e a L. 11.286.500 dal 1° gennaio 1987.

Coloro che hanno interesse alla circolare possono chiederla alla Segreteria generale del proprio Sindacato, versando L. 5.000 sul c.c.p. n. 277012 (S.N.S.M.) o sul c.c.p. n. 61608006 (Sindacato Sociale Scuola).